Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 180**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 agosto 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900 Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 180 DELL'8 AGOSTO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 4 %, di scadenza 15 settembre 1951, delle venticinque serie (A-1 - A-25) emesse in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972, ai quali sono stati assegnati premi nella decima estrazione eseguita il 1° agosto 1947.

(3509)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concessione di medaglia d'oro al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Concede

di « Motu proprio » la medaglia in oro al valor militare al tenente cappellano padre Igino LEGA S. J. con la seguente motivazione:

« Cappellano militare del presidio di isola lontano dalla Patria e sottoposta a soverchiante e prolungato assedio, dava ogni propria energia superando disagi e pericoli, nell'assistenza spirituale e religiosa dei militari della guarnigione. Divenute precarie le condizioni del presidio frazionato in nuclei isolati dall'azione nemica, proseguiva a piedi per vie dirute e battute dal fuoco il proprio apostolato, recandosi anche allo stremo delle forze e sanguinante nei piedi, sui monti ove ferveva la lotta ed ovunque i morenti ed i sopravvissuti lo richiedessero, esponendo la vita con superba serenità a gravissimi rischi. Nell'imminenza dell'attacco decisivo all'isola, riusciva a raggiungere batteria circondata dal nemico; durante cinque giorni di aspri combattimenti, partecipando al combattimento come servente di cannone, era centro animatore di fede e di amor patrio per il personale duramente provato dall'impari e lunga lotta. Caduta l'isola, fisicamente sfinito, radunava i superstiti in attesa di feroce rappresaglia attorno all'altare e celebrava il servizio religioso levando alla presenza del nemico interdetto l'invocazione all'Italia, ripetuta dai presenti. Esempio altissimo di immacolata fede, di virile coraggio e di grande amore di Patria ». — (Lero, 8 settembre-16 novembre 1943).

Dato a Roma, addì 18 aprile 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1947
Registro Marina militare n. 11, foglio n. 274.

(3371)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 febbraio 1947, n. 724.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del Buon Rimedio, in frazione Appendini del comune di Buriasco (Torino).

N. 724. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pinerolo in data 31 dicembre 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora del Buon Rimedio, in frazione Appendini del comune di Buriasco (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 febbraio 1947, n. 725.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma Ausiliatrice in Rimini (Forlì).

N. 725. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma Ausiliatrice in Rimini (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 marzo 1947, n. 726.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Crocifisso dei Murati a Sant'Agostino, con sede in Palermo.

N. 726. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Crocifisso dei Murati a Sant'Agostino, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 marzo 1947, n. 727.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in località Arginino del comune di Lugo (Ravenna).

N. 727. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Imola in data 1° novembre 1945, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione, in località Arginino del comune di Lugo (Ravenna), intendendosi gli enti Beneficio e Chiesa parrocchiale rispettivamente autorizzati ad accettare l'eredità Venturini consistente in immobili valutati L. 3.032.700 e L. 3.498.060.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 marzo 1947, n. 728.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Evaristo Papa e Martire, in località Frascata del comune di Lugo (Ravenna).

N. 728. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Imola in data 1° novembre 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Evaristo Papa e Martire, in località Frascata del comune di Lugo (Ravenna), e gli enti Beneficio e Chiesa parrocchiale sono autorizzati ad accettare l'eredità Venturini consistente in immobili valutati rispettivamente L. 4.377.740 e L. 3.379.400.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 marzo 1947, n. 729.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giovanni Battista, con sede in Mercogliano (Avellino).

N. 729. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giovanni Battista, con sede in Mercogliano (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 marzo 1947.

Passaggio di gestione dell'acquedotto del comune di Marineo (Palermo) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari, approvate con decreto reale 23 febbraio 1942, n. 369;

Vista la proposta 30 aprile 1946 del Consiglio di amministrazione dell'E.A.S. circa il passaggio di gestione all'Ente stesso dell'acquedotto di Marineo (Palermo);

Vista la deliberazione 12 ottobre 1945, n. 111, del sindaco di Marineo, resa esecutiva il 24 ottobre 1945 dal prefetto, con la quale è stato deciso il passaggio allo E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Viste le deliberazioni 12 gennaio 1946, n. 2 e 4 luglio 1946, n. 52, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nell'adunanza del 7 settembre 1946, riguardanti la convenzione da stipulare fra l'E.A.S. ed il comune di Marineo;

Vista la convenzione 25 settembre 1946, n. 388 di repertorio, resa esecutiva il giorno 1° ottobre 1946, stipulata fra l'Ente e il Comune medesimo per regolare le modalità di tale passaggio;

Vista la nota 29 novembre 1946, n. 3/12122, con cui l'Alto Commissario per la Sicilia ha espresso parere favorevole al passaggio di gestione dell'acquedotto in parola;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze ed il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Marineo (Palermo), passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal 1° aprile 1947.

Sono approvate le modalità di passaggio secondo la convenzione stipulata fra l'E.A.S. e il comune di Marineo in data 25 settembre 1946, resa esecutiva dal prefetto il giorno 1° ottobre 1946, con provvedimento numero 46947, divisione 4ª.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1947

DE NICOLA

SERENI — SCELBA — CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1947
Registro n. 14, foglio n. 306.

(3366)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 giugno 1947.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di dragamine magnetici, ceduti temporaneamente alla Marina italiana dalla Marina britannica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

I sottonotati dragamine magnetici, ceduti temporaneamente alla Marina italiana dalla Marina britannica, sono temporaneamente iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria dragamine — a decorrere dalla data a fianco di ognuno indicata:

Dragamine 201 (ex MMS 35), di stazza lorda tonnellate 270, iscritto al n. 260 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 20 dicembre 1945;

Dragamine 202 (ex MMS 100), di stazza lorda tonn. 270, iscritto al n. 261 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 20 dicembre 1945;

Dragamine 203 (ex MMS 102), di stazza lorda tonn. 270, iscritto al n. 262 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 20 dicembre 1945;

Dragamine 204 (ex MMS 104), di stazza lorda tonn. 270, iscritto al n. 263 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 6 febbraio 1946;

Dragamine 205 (ex MMS 135), di stazza lorda tonn. 270, iscritto al n. 264 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 28 febbraio 1946;

Dragamine 206 (ex MMS 105), di stazza lorda tonn. 270, iscritto al n. 265 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 20 dicembre 1945;

Dragamine 207 (ex MMS 172), di stazza lorda tonn. 270, iscritto al n. 266 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 28 gennaio 1946;

Dragamine 208 (ex MMS 106), di stazza lorda tonn. 270, iscritto al n. 267 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 28 gennaio 1946;

Dragamine 209 (ex MMS 103), di stazza lorda tonn. 270, iscritto al n. 268 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 5 febbraio 1946;

Dragamine 210 (ex MMS 48), di stazza lorda tonnellate 270, iscritto al n. 269 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 27 marzo 1946;

Dragamine 211 (ex MMS 99), di stazza lorda tonnellate 270, iscritto al n. 270 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 6 febbraio 1946;

Dragamine 212 (ex MMS 167), di stazza lorda tonn. 270, iscritto al n. 271 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 14 febbraio 1946;

Dragamine 213 (ex MMS 10), di stazza lorda tonnellate 270, iscritto al n. 272 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 14 febbraio 1946;

Dragamine 214 (ex MMS 32), di stazza lorda tonnellate 270, iscritto al n. 273 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 14 febbraio 1946;

Dragamine 215 (ex MMS 50), di stazza lorda tonnellate 270, iscritto al n. 274 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 27 marzo 1946;

Dragamine 216 (ex MMS 34), di stazza lorda tonnellate 270, iscritto al n. 275 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 14 febbraio 1946;

M. M. S. 185 (ex MMS 185), di stazza lorda tonnellate 270, iscritto al n. 276 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma, dal 31 gennaio 1946.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1947
Registro Marina militare n. 13, foglio n. 188.

(3417)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 giugno 1947.

Nomina del presidente del Consorzio dell'Oglio (lago d'Iseo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, col quale fu istituito il Consorzio dell'Oglio, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo;

Visto il regio decreto 12 giugno 1931, col quale fu approvato lo statuto dell'Ente;

Visto il regio decreto-legge 11 maggio 1942, n. 1033, col quale furono apportate modifiche all'ordinamento del Consorzio stesso;

Ritenuto che, riconoscendosi l'opportunità di far coincidere il periodo di permanenza in carica dei revi-

sori dei conti del Consorzio con quello dell'esercizio finanziario dell'ente, si rende necessario estendere tale criterio ai membri del Consiglio di amministrazione, la cui permanenza in carica dovrà quindi essere limitata al 31 dicembre 1950;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Giulio De Marchi, è nominato presidente del Consorzio dell'Oglio fino al 31 dicembre 1950.

Il Ministro proponente, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1947

DE NICOLA

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1947
Registro Lavori pubblici n. 14, foglio n. 280.

(3459)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1947.
Parificazione gerarchica del personale dell'Ente del tessile nazionale con quello dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli enti e gli istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto anche conto delle rispettive disponibilità di bilancio, ai propri personali i miglioramenti economici concessi con il decreto legislativo luogotenenziale suddetto, dal 1° ottobre 1945, ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto del terzo comma del citato art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo, per stipendio o paga, o retribuzione, od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita e per altri assegni fissi di carattere generale, anche se temporanei, risultante per il personale degli enti ed istituti suindicati, dall'applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere del 20 per cento l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita fruito in attuazione dello stesso decreto n. 722, dai dipendenti statali di grado gerarchico al quale il personale degli enti ed istituti medesimi può essere parificato in relazione alla importanza dell'Ente cui appartiene e alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo stesso, qualora gli ordinamenti dei singoli enti ed istituti di cui sopra, non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

Stante che l'ordinamento dell'Ente del tessile nazionale non stabilisce la predetta parificazione, e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità alle disposizioni succitate;

Atteso che il personale dell'Ente summenzionato, è tuttora sprovvisto di regolamento organico e che, pertanto, non rivestendo il relativo rapporto di impiego carattere di stabilità, il personale medesimo andrebbe assimilato, agli effetti dell'anzidetta parificazione, al personale statale non di ruolo;

Considerato, tuttavia, che per il personale dell'Ente predetto, preposto a talune funzioni di carattere direttivo, ricorrono circostanze che giustificano, ai sensi della circolare n. 100600, in data 15 gennaio 1946 del Ministero del tesoro — contenente norme per l'applicazione del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — di adottare, in linea eccezionale, particolari riferimenti parificativi con la gerarchia dei dipendenti statali di ruolo;

Viste le proposte all'uopo formulate dal commissario liquidatore dell'Ente in parola;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto dell'art. 21 dello statuto, approvato con il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 1057, alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione, con le norme ed alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite, al personale dell'Ente del tessile nazionale dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato è determinata come appresso:

Personale dell'Ente Qualifica	Personale dello Stato Gradi o categorie
Direttore generale	grado 6° gruppo A
Direttore amministrativo . . .	grado 7° gruppo A
Direttore tecnico	grado 7° gruppo A
Personale provvisto di diploma di laurea	avventizio 1ª categoria, lettera B
Personale provvisto di diploma di scuola media di 2° grado . . .	avventizio 2ª categoria
Personale provvisto di diploma di scuola media di 1° grado e personale per il servizio di copia .	avventizio 3ª categoria
Personale subalterno	avventizio 4ª categoria

Roma, addì 30 maggio 1947

Il Ministro per l'industria e il commercio
MORANDI

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

(3408)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Autorizzazione ad effettuare in Treviso la « Seconda fiera campionaria di Treviso ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per la disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dal Comitato promotore;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di Treviso;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata la organizzazione della « Seconda fiera campionaria di Treviso » a carattere nazionale, che avrà luogo in Treviso dal 13 al 22 settembre 1947.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

p. *Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
MARINCOLA

(3394)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1947.

Contributo del 2 per cento dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1946, dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, riguardante l'organizzazione dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, occorre determinare per il 1946 l'ammontare del contributo 2 per cento sui premi di assicurazione incendio introitati dalle compagnie e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzioni antincendi;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 2 per cento per l'anno 1946 alla Cassa sovvenzioni antincendi, ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle società di assicurazione, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna indicato nell'elenco annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, tra i quali il rischio incendio, la parte dei premi da attribuirsi a quest'ultimo agli effetti dell'applicazione del contributo, è stabilita nella misura seguente:

a) polizze globali autoveicoli: 10 per cento del premio totale;

b) polizza per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40 per cento del premio totale;

c) polizze cumulative furti ed incendio: 50 per cento del premio totale.

Art. 3.

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle Compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 15 luglio 1947 ed il 15 agosto 1947 sul conto corrente postale n. 1/20919 - Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private - Roma.

Le rate eventualmente già scadute alla data di pubblicazione del presente decreto, saranno versate non oltre il 15° giorno dalla data medesima.

Art. 4.

Non è consentita altra forma di versamento diversa da quella prevista dal precedente art. 3.

I versamenti parziali che già fossero stati effettuati alla data di pubblicazione del presente decreto, in conto del contributo relativo all'anno 1946, saranno ritenuti validi purchè eseguiti nel conto corrente postale sopra indicato, fermo restando l'obbligo da parte della Società interessata, di effettuare il versamento degli importi dovuti a saldo del contributo medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1947

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

p. *Il Ministro per l'interno*
MARAZZA

ALLEGATO

Nell'elenco che segue sono indicate le compagnie di assicurazione che a termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono tenute al pagamento, a favore della Cassa sovvenzioni antincendi, del contributo del 2 per cento relativo all'anno 1946.

Il contributo è stato calcolato sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati nell'anno 1945 e denunciati ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281.

Più precisamente l'aliquota è stata applicata all'importo dei premi anzidetti, diminuito del diritto di contingenza e degli accessori computati nella misura percentuale forfetizzata rispettivamente del 16 per cento e del 10 per cento.

Per quelle società che hanno indicato nella denuncia separatamente l'ammontare dei premi e quello del diritto di contingenza, il contributo in parola è stato calcolato sui premi al netto di tale diritto, con la sola detrazione degli accessori di polizza.

Quest'ultima detrazione non è stata effettuata sui premi della Mutua esercenti imprese elettriche, la quale non applica l'addizionale di gestione.

Numero d'ord.	SOCIETÀ	Sede	Ammontare del contributo
1	Alleanza Securitas Esperia	Roma	161.006
2	Ancora Italiana	Milano	41
3	Ausonia	Milano	103.184
4	Anonima Infortuni	Milano	7.227
5	Anonima Torino	Torino	929.622
6	Assicurazioni d'Italia	Roma	935.587
7	Assicurazioni generali	Roma	3.562.515
8	Carnica	Tolmezzo	13.587
9	Cassa generale	Milano	31.958
10	Continentale	Milano	18.264
11	Duomo	Milano	181.681
12	Fiume	Fiume	(1) —
13	Fondiaria incendio	Firenze	1.783.571
14	Istituto italiano di previdenza	Milano	120.452
15	Italia assicurazioni	Genova	19.099
16	Italiana incendio	Milano	491.833
17	Italica	Milano	74.870
18	Lloyd italiano e l'Ancora	Genova	45.010
19	Compagnia di Milano	Milano	1.264.817
20	Pace	Milano	231.130
21	Paterna (ora Comp. Riun. di Ass.).	Torino	309.101
22	Preservatrice	Roma	48.883
23	Previdente	Milano	309.100
24	Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano	1.920.570
25	Assicuratrice industriale	Torino	327.314
26	Savoia	Genova	30.658
27	Scintilla	Torino	1.526
28	Società Navale	Genova	11.057
29	S.A.R.A. (ex Umana)	Roma	1.066
30	Unione italiana di riassicurazione.	Roma	44.483
31	Unione italiana sicurtà marittima.	Genova	1.411
32	Unione Subalpina	Torino	178.994
33	Vittoria (già Italiana Excess)	Milano	278.760
34	Cattolica	Verona	689.688
35	Istituto provinciale incendi	Trento	118.313
36	Mutua cotoni	Milano	64.541
37	Mutua Enti cooperativi	Milano	27.750
38	Mutua esercenti imprese elettriche.	Milano	36.157
39	Piemontese	Torino	23.187
40	Reale Mutua	Torino	1.555.430
41	Abeille incendio	Milano	153.955
42	Metropole	Torino	249.678
43	Monde	Milano	294.681
44	Phenix	Roma	39.735
45	Union	Genova	257.563
46	Danubio	Roma	43.426
47	Anglo elementare	Milano	31.149
48	Nordstern	Genova	8.018
49	Alliance	Milano	208.765
50	Commercial Union	Milano	93.503
51	Liverpool	Milano	40.410
52	Sun	Genova	22.431
53	Federale	Milano	5.451
54	Svizzera	Milano	11.069
55	Zurigo	Milano	2.606
		Totale L.	17.424.886

(1) Dati in corso di accertamenti.

Roma, addì 14 luglio 1947

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(3395)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1947.

Sostituzione del sequestratario della ditta « Libreria Pontificia Federico Pustet », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta « Libreria Pontificia Federico Pustet », con sede in Roma, largo Giuseppe Toniolo n. 24, e nominato sequestratario il dott. Guazzolini Enrico;

Ritenuto che il predetto dott. Guazzolini Enrico ha chiesto di essere sostituito in detto incarico, che occorre quindi affidare ad altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta « Libreria Pontificia Federico Pustet », con sede in Roma, il cav. uff. Giovannetti Armando in sostituzione del dottore Guazzolini Enrico.

Il cav. uff. Giovannetti Armando, è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3314)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Magrè all'Adige (Trento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione assembleare, in data 24 maggio 1942, con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale e artigiane di Magrè all'Adige (Trento), affidandone il mandato ai signori Germano Schwarz e Pietro Giacomozzi;

Visto il provvedimento del Comando supremo della zona delle Prealpi, con il quale la liquidazione della suddetta azienda venne affidata al signor Ernesto Pfaffstaller;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del sig. Pfaffstaller;

Decreta:

Il sig. rag. Arnaldo Ravanelli, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Magrè all'Adige (Trento), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sopracitato e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

(3376) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Apertura di una dipendenza in Ca' de Fabbri (Bologna) della Cassa rurale ed artigiana di Minerbio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa rurale e artigiana di Minerbio (Bologna);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa rurale e artigiana di Minerbio, con sede in Minerbio (Bologna), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza, con funzionamento trisettimanale, in Ca' de Fabbri, frazione del comune di Minerbio (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

(3391) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Conferma del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Spoleto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visti i provvedimenti con i quali i signori avv. Luigi Luciani, avv. Mario Laureti e rag. Filippo Mazzoneschi vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Spoleto;

Considerato che i suddetti sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

I signori avv. Luigi Luciani, avv. Mario Laureti e rag. Filippo Mazzoneschi sono confermati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Spoleto per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

(3377) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Conferma nella carica del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Ripatransone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori Emidio Corradetti, Nereo Piersimoni e dott. Ugo Gasperoni, vennero nominati rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Ripatransone;

Considerato che i signori Corradetti, Piersimoni e Gasperoni sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

I signori Emidio Corradetti, Nereo Piersimoni e dott. Ugo Gasperoni, sono confermati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Ripatransone, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3388)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.
Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione (Novara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che occorre procedere alla nomina presso il Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, del presidente, vice presidente e sindaco, che sono decaduti dalla rispettiva carica per compiuto periodo;

Decreta:

I signori avv. Romeo Ghisoli di Valentino, Cesare Adobati fu Pietro e Dante Novaria fu Giovanni, sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione (Novara) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3390)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.
Conferma in carica del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Grotte (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento col quale i signori avv. Gaetano Cimino, Diego Zapputo e rag. Gerlando Butera vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Grotte (Agrigento);

Considerato che i suddetti avv. Cimino, Zapputo e rag. Butera sono scaduti dalla carica;

Decreta:

I signori avv. Gaetano Cimino, Diego Zapputo e rag. Gerlando Butera, sono confermati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Grotte (Agrigento), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3374)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.
Apertura di una agenzia di città in Busto Arsizio della Banca alto milanese « Giorgetti, Saibene, Airoldi & C. ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca alto milanese « Giorgetti, Saibene, Airoldi & C. », società in accomandita semplice con sede in Busto Arsizio (Varese);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca alto milanese « Giorgetti, Saibene, Airoldi & C. » società in accomandita semplice con sede in Busto Arsizio (Varese), è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Busto Arsizio, al corso XX Settembre n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3381)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.
Sostituzione di membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 dicembre 1936, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento) e mette in liquidazione l'Azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 21 dicembre 1936, con il quale i signori Francesco Lo Presti, Vincenzo La Porta e Alfonso Pedalino, vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei signori Lo Presti, La Porta e Pedalino;

Decreta:

I signori dott. Antonino Motta, insegnante Luigi Alongi e Giovanni Imbordino, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « S. Oliva » di Raffadali (Agrigento) con le attribuzioni ed i poteri contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3386)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Conferma nella carica del sindaco del Monte di credito su pegno di Fermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale il dott. Vita Dino, venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno);

Considerato che il dott. Vita Dino, è scaduto dalla carica, per compiuto triennio;

Decreta:

Il dott. Vita Dino, è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno) per il triennio 1947-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3385)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Sostituzione del presidente del Collegio sindacale e dei sindaci della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione assembleare in data 24 settembre 1933, con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo);

Considerato che occorre procedere alla sostituzione dei componenti il Collegio sindacale;

Decreta:

Il sig. dott. Umberto Filosto fu Rosario, è nominato presidente del Collegio sindacale della Cassa rurale e artigiana di Bolognetta (Palermo) ed i signori dottor Francesco Paolo Scorsone di Serafino e avv. Michelangelo Sciarrino fu Filippo, sono nominati sindaci della Cassa stessa, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3379)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Conferma nella carica del sindaco del Monte di credito su pegno di Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale il rag. Cristoforo Longaretti, venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Bergamo;

Considerato che il rag. Longaretti, è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

Il rag. Cristoforo Longaretti, è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Bergamo per il triennio 1947-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3384)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale il sig. Valentino Piacentini, venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Terni;

Considerato che il rag. Piacentini, è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione del suddetto Monte e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione dalla carica di sindaco;

Decreta:

Il comm. Raoul Ronconi fu Giandomenico, è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Terni, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3389)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Conferma nella carica del vice presidente del Monte di credito su pegno di Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale l'avv. Aurelio Monti, venne nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Forlì;

Considerato che l'avv. Monti, è scaduto dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

L'avv. Aurelio Monti, è confermato nella carica di vice presidente del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3383)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Conferma nella carica del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno in Crema.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori avv. Ugo Dossena, e rag. Edoardo Mazzotti vennero nominati, rispettivamente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Crema (Cremona);

Considerato che i signori Dossena e Mazzotti, sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

I signori avv. Ugo Dossena e rag. Edoardo Mazzotti, sono confermati, rispettivamente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Crema, con sede in Crema (Cremona) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3392)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.

Modificazioni ad alcuni articoli dello statuto del Monte di credito su pegno di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, approvato con decreti del Capo del Governo in data 2 gennaio 1941 e 6 marzo 1943;

Viste le proposte di modificazione dello statuto medesimo deliberate dal Consiglio di amministrazione del Monte predetto nella seduta del 2 maggio 1947;

Decreta:

Gli articoli 10 (n. 19), 14 e 54 (comma 3° e 6°) dello statuto del Monte di credito su pegno di Parma, ente morale con sede in Parma, sono modificati come segue:

Art. 10 (n. 19) « sulle operazioni cambiarie di importo superiore alle lire cinquecentomila; ».

Art. 14. — Il Comitato decide l'ammissione delle operazioni cambiarie d'importo non superiore alle lire cinquecentomila e sovraintende alla gestione ordinaria dell'Istituto deliberando su tutto quanto non è espressamente riservato alla competenza del Consiglio.

Art. 54 - comma 3°. — Potranno pure ammettersi nelle operazioni cambiarie e nei conti correnti garantiti, cambiali con una sola firma e potranno concedersi aperture di credito in conto corrente colla sola obbligazione chirografaria degli obbligati, quando trattisi di ditte di eccezionale e notoria solvibilità ma le relative operazioni non potranno mai superare il limite individuale e complessivo di lire cinquecentomila, mentre l'impiego globale delle operazioni stesse non potrà superare il sei per cento del complessivo ammontare delle somme amministrate dall'Istituto fra depositi e patrimonio.

Art. 54 - comma 6°. — Il fido ad uno stesso obbligato non potrà superare il quinto del patrimonio dell'Istituto, salvo deroghe da concedersi, caso per caso, dall'Istituto di emissione, come previsto dall'art. 33 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di 1ª categoria, pubblicato con decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3375)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1947.

Conferma nella carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siculiana (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Vitello fu Alfonso, è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siculiana (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1947

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(3436)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1947.

Modificazioni ad alcuni articoli dello statuto della Cassa di risparmio di Fermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di rsparmio di Fermo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 23 dicembre 1940;

Viste le proposte di modificazione dello statuto medesimo deliberate dal Consiglio di amministrazione e dall'assemblea ordinaria dei soci della Cassa predetta in data, rispettivamente, del 14 febbraio e 27 marzo 1947;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, ente morale con sede in Fermo.

Gli articoli 15 e 17 sono così modificati:

Art. 15. — La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri eletti in conformità delle norme legislative e statutarie.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

Due dei nove membri del Consiglio dovranno appartenere alla zona di azione già servita dalla ex Cassa di risparmio di Sant'Elpidio a Mare.

Art. 17. — Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due membri nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo e uno nel quarto.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

In caso di mancanza di un consigliere per morte, dimissioni o altre cause, è data facoltà al Consiglio di amministrazione, su iniziativa del presidente, di nominare un sostituto il quale rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.

I membri nominati dall'assemblea in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

I numeri 12 e 15 dell'art. 19 sono così modificati:

Art. 19 - n. 12 « sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni che oltrepassino lire venticinquemila annue e la durata di nove anni; ».

Art. 19 - n. 15 « sulle operazioni di cui all'art. 50; ».

Dopo il n. 15 del predetto articolo, aggiungere il seguente nuovo numero:

Art. 19 - n. 15-*bis* « sui limiti di competenza entro cui il direttore generale può compiere direttamente le operazioni di cui all'art. 50; ».

Il 1° e 2° comma dell'art. 20 sono modificati come segue:

Art. 20 - 1° e 2° comma. — Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, ogni quindici giorni e in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Dopo il 7° comma dell'art. 24, aggiungere il seguente nuovo comma:

« Il Consiglio di amministrazione ha facoltà, su proposta del direttore generale, di delegare la firma ad altri funzionari e impiegati, con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire ».

Gli articoli 39, 40, 49, 50 (lett. *f*) e 52, sono modificati come segue:

Art. 39. — I rimborsi vengono concessi con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40. — I libretti a piccolo risparmio speciale emessi ai sensi dell'art. 23 del testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi ad usufruire, secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositi della specie, restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale.

La Cassa accetta versamenti a partire da lire due.

Art. 49. — Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

La misura massima della somma rimborsabile a vista e i termini di preavviso per i rimborsi delle somme maggiori, restano stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

Art. 50 - lett. *f*) « in conti correnti garantiti da ipoteca, o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, o da titoli di cui alla lett. *a*), o da cambiali, oppure mediante chirografo relativo a nominativi di notoria e indiscussa solvibilità, assistito da fidejussione personale rilasciata da firme di prim'ordine.

La durata delle operazioni suddette normalmente non sarà superiore ai sei mesi, salvo le proroghe concesse dal Consiglio di amministrazione.

Qualora però la garanzia sia data con la costituzione di pegno o con la cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, la durata potrà raggiungere anche i tre anni, salvo sempre le proroghe concesse dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 52. — Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risulti regolarmente costituito e notificato all'Amministrazione debitrice, o, eccezionalmente, quando trattasi di nominativi di assoluta garanzia e di ottima moralità.

A favore di uno stesso obbligato, con la sola sua firma, senza altra garanzia, potranno concedersi contemporaneamente lo sconto di cambiali e di tratte anche non accettate, e l'apertura di conti correnti garantiti da semplici chirografi o da fidejussioni, con l'avvertenza però che dette forme di affidamento non superino complessivamente il limite massimo di un milione di lire per ogni obbligato; la somma totale da impiegarsi nelle operazioni di cui al presente comma non deve eccedere l'8 % (otto per cento) dei capitali amministrati dalla Casa (depositi più riserve).

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere supriore ai sei mesi.

E' in facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa; per somme eccedenti tale limite dovrà richiedersi la debita autorizzazione degli organi preposti alla vigilanza.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti cambiari a Provincie, Comuni e altri Corpi morali legalmente riconosciuti, potranno essere concessi nei limiti ai detti enti consentiti dalle rispettive leggi, con scadenza entro dodici mesi, purchè venga prestata idonea garanzia mediante pegno, ipoteca, delegazioni o contributi a debito dello Stato.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 57, aggiungere il seguente nuovo comma:

« La Cassa può compiere operazioni di avalli o prestare cauzioni per conto di terzi, assumendo apposite cautele, con le limitazioni previste di cui al secondo comma dell'art. 52 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3378)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1947.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 agosto 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'Azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopra citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del cessato Ispettorato del credito in data 25 settembre 1939, con il quale il signor Pietro Gulino, venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerato che il sig. Gulino, è deceduto e che occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. rag. Girolamo Virgadamo fu Accursio, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Villalba (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3387)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1947.

Scioglimento della Società Cooperativa Autotrasporti (S.C.A.) con sede in Padova e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1946, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Cooperativa Autotrasporti (S.C.A.) con sede in Padova e fu affidata la gestione dell'Ente ad un commissario governativo nella persona del dott. Giovanni Ferrante;

Vista la relazione con la quale il commissario, in considerazione che la cooperativa non è più in grado di perseguire gli scopi per i quali fu costituita, prospetta l'opportunità che si proceda allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società stessa e alla nomina di un liquidatore;

Visto il parere e la designazione del Prefetto di Padova in data 7 luglio 1947;

Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento della suddetta cooperativa ed alla nomina di un liquidatore per la designazione dei rapporti patrimoniali;

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Decreta:

Art. 1.

I poteri conferiti al dott. Giovanni Ferrante, commissario della Società Cooperativa Autotrasporti (S.C.A.), con sede in Padova, sono prorogati dal 30 aprile 1947 alla data del presente decreto.

Art. 2.

La predetta cooperativa è sciolta a norma di legge, ed il dott. Ferdinando Santinello ne è stato nominato liquidatore con il compito di definire i rapporti patrimoniali dell'Ente stesso ai sensi di legge.

Il compenso dovuto al liquidatore a carico del bilancio della cooperativa sarà determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al termine della liquidazione.

Roma, addì 23 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 84

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950 - 1ª emissione), serie 7ª, n. 478, di L. 1000 e serie 2ª, n. 623, di L. 8500, intestati a Colantonio Eleuterio fu Eleuterio, minore sotto la patria potestà della madre Polselli Assunta di Domenico, e serie 2ª, n. 635, di L. 8000, intestato a Colantonio Antonietta fu Eleuterio, minore sotto la patria potestà della madre Polselli Assunta di Domenico, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 29 marzo 1947

Il direttore generale: CONTI

(1689)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 85

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950 - 1ª emissione), serie 7ª, n. 658, di L. 1000, intestato a D'Orio Giuseppe fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Marzano Maria fu Angelo, ved. D'Orio, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 29 marzo 1947

Il direttore generale: CONTI

(1690)

Diffida per smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 86

E' stata chiesta la traslazione al nome dell'Istituto lombardo di scienze e lettere, con sede in Milano, del certificato di rendita del Consolidato 3,50 % (1906), n. 352069, di annue lire 91, intestato a Muggia Eugenia fu Angelo, moglie di Levis Icilio, domiciliata in Milano, e vincolata come fondo dotale della titolare.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 29 marzo 1947

(1691) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 120 del 4 agosto 1947, riguardante le tariffe dell'energia elettrica

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 120 del 4 agosto, ha disposto quanto appresso a parziale modifica delle norme emanate con la circolare 14 gennaio 1947, n. 87:

1. — Con decorrenza dalle fatture e bollette emesse dal 1° luglio c. a. le imprese elettriche del continente sono autorizzate ad applicare le seguenti maggiorazioni sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942:

a) maggiorazione sino al 1300 % per le imprese elettriche del Piemonte, della Lombardia, delle Tre Venezie, della Liguria e dell'Emilia;

b) maggiorazione sino al 1500 % per tutte le altre imprese elettriche del continente.

E' esente dall'aumento rispetto ai prezzi legalmente autorizzati al 30 giugno 1947 il consumo per ogni utente dei primi 30 Kwh annui dell'energia destinata all'illuminazione delle private abitazioni.

2. — Resta confermata la maggiorazione del 400 % precedentemente consentita sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori rispetto al 1942.

Si consente in ogni caso con la decorrenza sopra stabilita l'aggiunta di L. 4, di L. 6 e di L. 8 mensili, rispettivamente per i contatori da 3, da 5 e da 10 ampère.

3. — Con successiva circolare saranno emanate le norme per regolare le tariffe e i prezzi dell'energia nelle isole con decorrenza dal 1° luglio 1947.

(3495)

CONCORSI

SENATO

Concorso a tre posti di segretario

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a tre posti di segretario, con lo stato giuridico e il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Possono prendere parte al concorso coloro che non abbiano oltrepassato l'età di trentacinque anni alla data del presente avviso, salvo le maggiorazioni di legge.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al segretario generale del Senato, non più tardi del 31 ottobre 1947, domanda in carta bollata da lire 32, corredata dai seguenti documenti, redatti essi pure in carta bollata e debitamente vidimati e legalizzati a' sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha l'abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode i diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termine delle disposizioni vigenti;

6) documento relativo alla posizione militare;

7) attestato medico di sana e robusta costituzione;

8) diploma di laurea in giurisprudenza o lettere o filosofia o scienze politiche sociali ed amministrative;

9) certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali universitari;

10) certificato dei voti riportati nel conseguimento della maturità classica.

Gli aspiranti potranno inoltre presentare tutti quegli altri titoli e documenti che ritengano utili nel loro interesse (uffici esercitati, pubblicazioni, conoscenza di lingue straniere, conoscenza della stenografia, ecc.).

La data dei certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) non dovrà essere anteriore a quella del presente avviso. I diplomi di laurea dovranno essere esibiti in originale o in copia notarile.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato o non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati. Tuttavia gli aspiranti attualmente impiegati di ruolo di un'Amministrazione di Stato potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5).

Gli aspiranti ammessi alle prove di esame saranno sottoposti a visita da parte di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione del Senato.

La Commissione esaminatrice chiamerà gli aspiranti forniti dei titoli migliori alle seguenti prove scritte:

1) svolgimento di un tema di diritto costituzionale;

2) svolgimento di un tema di cultura storica e letteraria.

Per ciascuna delle suddette prove è assegnato ai concorrenti un termine massimo di otto ore.

I concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle suddette prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno ammessi alle seguenti prove orali:

1) esame di istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico, con particolare riguardo all'ordinamento dello Stato e alle funzioni delle Assemblee legislative;

2) colloquio di cultura generale, nel quale i concorrenti potranno dar prova della loro informazione in ordine ai maggiori problemi politici, economici e sociali dell'ora presente.

Le suddette prove orali non s'intenderanno superate se il concorrente non avrà riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse Tale media si aggiungerà — ai fini della formazione della graduatoria — alla somma dei punti riportati nelle prove scritte.

E' in facoltà degli aspiranti di chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti sia ad una prova di stenografia, sia a prove in una o più lingue straniere. L'idoneità conseguita nella stenografia sarà valutata per un decimo e quella nelle lingue straniere per un decimo ogni lingua, da aggiungersi alla somma complessiva sopra indicata.

Nella formazione definitiva della graduatoria stessa saranno applicate, a parità di merito, le disposizioni di legge che stabiliscono determinati titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile ove abbiano felicemente superato l'esperimento stesso. Durante tale periodo osserveranno gli stessi doveri del personale stabile e godranno dello stesso trattamento economico.

Roma, addì 31 luglio 1947.

Il commissario: MONTAGNA

(3461)

CORTE DEI CONTI

Rigetto del ricorso presentato dal dott. Mario Fiore, relativo all'approvazione della graduatoria generale del concorso a sessanta posti di aiuto referendario nel ruolo del personale di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il decreto in data 2 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile stesso anno n. 80, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso per titoli a sessanta posti di aiuto referendario nel ruolo del personale di concetto della Corte dei conti indetto con decreto 22 aprile 1942;

Visto l'art. 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il ricorso in data 15 aprile 1943, col quale il dottor Mario Fiore, collocato al 37° posto di detta graduatoria, chiede di essere spostato nella graduatoria stessa in quanto in essa sarebbe preceduto da concorrenti che afferma non trovarsi in possesso del complesso dei suoi requisiti e particolarmente: ottima valutazione riportata sia nelle singole discipline che nell'esame di laurea in giurisprudenza presso la Università di Napoli, tre lavori in materie giuridiche eseguiti presso gli istituti giuridici della stessa Università; servizio militare prestato presso le Forze armate operanti, del quale servizio il ricorrente ritiene sia stato calcolato un solo periodo; ottime classifiche conseguite per cinque anni nell'Amministrazione di provenienza, nella quale gli sono state assegnate in via continuativa e con apposito provvedimento, funzioni di grado 7°, per le riconosciute sue capacità;

Esaminati gli atti;

Udito il Consiglio di presidenza;

Considerato che, pur non risultando la effettiva data di presentazione del predetto ricorso, in quanto esso manca di ogni elemento che faccia fede di tale data, tuttavia il ricorso stesso può essere esaminato nel merito non sussistendo fondati elementi che valgano a comprovarne la intempestività;

Considerato che nella valutazione del voto di laurea e dei voti riportati nelle singole discipline è stato al dott Fiore attribuito, dalla Commissione giudicatrice del concorso, un punteggio esattamente rispondente a quello spettantegli in base ai criteri di massima da essa Commissione prefissati;

Considerato che legittimamente la Commissione giudicatrice non ha preso in considerazione i tre lavori in materie giuridiche che il dott Fiore assume di aver prodotto a corredo dei suoi titoli di merito. avendo essa prestabilito che si sarebbe tenuto conto esclusivamente dei lavori a stampa, mentre quelli del Fiore erano dattilografati come da dichiarazione del segretario della Commissione esibita dallo stesso ricorrente;

Considerato che in effetti, nella valutazione del servizio militare prestato dal dott Fiore presso le Forze armate operanti è stato, in sede di concorso, computato soltanto il periodo che va dal 27 giugno 1940 al 22 aprile 1941, e non anche l'altro periodo di servizio militare nelle Forze armate operanti decorrente dal 23 stesso mese e tuttora in corso alla data di scadenza dei termini fissati dal bando Senonchè, mentre risulta che il primo dei predetti periodi di attività militare combattentistica fu a suo tempo regolarmente comprovato dalla dichiarazione integrativa in data 30 agosto 1942 allora prodotta dall'interessato, e tuttora in atti, non sussiste una efficente prova che del pari sia stata in sede di concorso prodotta analoga dichiarazione integrativa riguardante il secondo dei periodi stessi;

Considerato che nella valutazione dei precedenti di carriera del dott. Fiore presso l'Amministrazione di provenienza la Commissione giudicatrice del concorso si è esattamente attenuta ai criteri generali da essa prefissati, attribuendogli il punteggio dovuto in relazione alla durata del servizio civile presso l'Amministrazione di provenienza ed il punteggio massimo per i rapporti informativi, encomi, ecc.;

Considerato che in conseguenza il ricorso di cui trattasi si appalesa infondato e va quindi respinto;

Decide:

Il ricorso in data 15 aprile 1943, proposto dal dott. Mario Fiore avverso il decreto Presidenziale 2 aprile 1943, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso per titoli a sessanta posti di aiuto referendario nel ruolo del personale di concetto della Corte dei conti indetto con decreto 22 aprile 1942, è respinto.

Roma, addì 2 agosto 1947

Il presidente: ORTONA

(3472)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.